REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Ordinanza del Presidente

N. Z00001 del 08/01/2020

Proposta n. 169

del 08/01/2020

Oggetto:

Cessazione dell'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019, adottata ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente presso Roma Capitale.

Estensore FELICI CRISTINA

Responsabile del Procedimento TOSINI FLAMINIA GR 29 00

II Direttore Regionale F. TOSINI

> L' Assessore VALERIANI MASSIMILIANO

OGGETTO: Cessazione dell'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019, adottata ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente presso Roma Capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che all'art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare

- 1. l'art. 177, comma 4, laddove dispone "4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
- 2. l'art. 178, comma 1, laddove dispone "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- 3. l'art.182, comma 3, che sancisce il divieto di "smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

- 4. l'art. 183, comma 1 che riporta le seguenti definizioni:
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 5. l'art. 196, comma 1, che stabilisce le competenze delle Regioni;
- 6. l'art. 198, comma 1, che stabilisce "I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

VISTO inoltre l'art. 191, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti e di intervento sostitutivo, a fronte di eccezionale discostamento dalle prescrizioni sopra elencate in materia di ciclo dei rifiuti e che, in particolare, al comma 1, dispone che "... qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente." ed al comma 2 "Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini."

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22-04-2016, "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019, concernente le misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente presso Roma Capitale;

VISTA la nota n. 1027725 del 17/12/2019 della Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti concernente una ricognizione in ordine alle azioni nel frattempo poste in essere;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. DEC93 del 5 dicembre 2019, recante Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 97;

VISTA la nota di Invitalia n. 1092 del 19 dicembre 2019 di conferma della disponibilità della centrale di committenza, ad affiancare le Amministrazioni ed Ama S.p.a. nelle fasi del procedimento di gara per la selezione di uno o più operatori economici per il completamento del ciclo dei rifiuti prodotti da Roma Capitale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del 31/12/2019 recante: atto di indirizzo alle modifiche della proposta di Piano regionale dei rifiuti. Superamento del sub-ambito territoriale di Roma Capitale;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 31/12/2019 recante la localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale alla luce dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale e in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale;

DATO ATTO della necessità di provvedere urgentemente alle operazioni di manutenzione straordinaria del TMB di Rocca Cencia, più volte segnalate da Roma Capitale;

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose interlocuzioni intercorse tra la Regione Lazio, Roma Capitale e AMA S.p.a., è stato composto un quadro complessivo di iniziative amministrative e azioni programmatiche finalizzate a perseguire entro il 31 dicembre 2022 la messa in opera dell'impiantistica di smaltimento nel territorio di Roma Capitale;

CONSIDERATO che tale rilevante obiettivo viene perseguito attraverso le seguenti attività:

- 1. attivazione di ulteriori contratti con impianti di trattamento e smaltimento presso altre Regioni;
- 2. affidamento tramite gara europea da completare nel terzo trimestre del 2020;
- 3. messa in opera di un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti presso il territorio di Roma Capitale;

RITENUTO che il quadro delle misure elencate consente, nel breve periodo, di garantire la continuità del ciclo dei rifiuti nella circostanza del completamento del ciclo di vita dell'impianto di smaltimento di proprietà dell'azienda Lazio Ambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro, nel medio periodo di rendere strutturali i principi di prossimità e autosufficienza di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VALUTATO positivamente l'accresciuta intensità e qualità della collaborazione istituzionale di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, quale presupposto indefettibile per l'individuazione di interventi e politiche pubbliche efficaci; elementi che hanno consentito di aggiornare la valutazione sempre nel rispetto dell'interesse pubblico;

VISTO l'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, laddove stabilisce che a seguito dell'adozione delle Ordinanze, il Presidente della Giunta regionale promuove e adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

PRESO atto che permangono alcune difficoltà nel segmento del ciclo di gestione dei rifiuti inerente la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, come dichiarato dall'amministratore di AMA, legate alla carenza di mezzi destinati a tali servizi

VALUTATO che al fine di garantire

DICHIARA

la cessazione degli effetti dell'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 nei confronti di Roma Capitale;

ORDINA

- 1) Ad AMA S.P.A., E. GIOVI-AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER GLI IMPIANTI TMB 1 E 2 DI MALAGROTTA, ECOLOGIA VITERBO S.R.L., RIDA AMBIENTE S.R.L., SAF S.P.A., PORCARELLI GINO & C., ECOSYSTEM, CSA E ACEA AMBIENTE S.R.L. PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE, MAD srl, LAZIO AMBIENTE S.p.a., al fine di superare le criticità che potrebbero verificarsi nel periodo delle festività:
- 1. di operare fino al 15 gennaio 2020 al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che AMA S.p.a. formalizzerà;
- 2. di operare fino al 15 gennaio 2020 di privilegiare la predetta capacità di trattamento con i rifiuti avente CER 200301 e degli scarti derivanti dal loro trattamento;
- 3. di procedere allo svuotamento delle fosse di ricezione dei rifiuti indifferenziati quando ciò sia possibile, anche in deroga a specifiche prescrizioni indicate nelle autorizzazioni integrate ambientali;
- 4. di ricorrere al deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per necessità riconducibili all'allontanamento degli scarti sia in siti a propri disposizione dandone comunicazione all'autorità competente;

5. di incrementare il numero dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti, sia essa differenziata o indifferenziata, stradale o porta a porta, al fine di minimizzare la permanenza dei rifiuti per le strade, anche con il ricorso, nella misura strettamente necessaria, della procedura di cui all'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni vengono adottate tutte le iniziative necessarie a garantirne l'osservanza, previste dalla vigente normativa;

2) ALLA SOCIETÀ LAZIO AMBIENTE S.P.A. ED AL COMUNE DI COLLEFERRO: di prorogare la ricezione della discarica di Colle Fagiolara, gestita dalla società Lazio Ambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro, al 15 gennaio 2020.

DÀ ATTO

della necessità di provvedere urgentemente alle operazioni di manutenzione straordinaria del TMB di Rocca Cencia di AMA S.p.A., più volte segnalate, disponendo in ogni caso i lavori di manutenzione a decorrere dal 31 gennaio 2020 e, di conseguenza AMA, e i competenti uffici regionali, individuano le soluzioni sostitutive della capacità di trattamento attualmente assorbita da tale impianto.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al Prefetto di Frosinone, al Prefetto di Latina, e notificata all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, ai Municipi di Roma Capitale, alla Città metropolitana di Roma Capitale, alle ASL Roma 1, 2 e 3 di Roma, alle società AMA S.p.a., E. Giovi Amministrazione Giudiziaria, SAF S.p.a. a, Rida Ambiente S.r.l., Ecologia Viterbo S.r.l., Porcarelli Gino & e C., Ecosystem S.r.l., CSA srl, MAD S.r.l., Lazio Ambiente S.p.a., Acea Ambiente S.r.l..

La presente Ordinanza viene inoltre trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura della Corte dei Conti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti